



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Allegato 3

DISCIPLINARE REQUISITI DI CERTIFICAZIONE DEI SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVAMENTO ALL'APERTO

➤	<u>PARTE GENERALE</u>	21
1.	<u>Premessa</u>	21
2.	<u>Campo di applicazione</u>	21
3.	<u>Definizioni</u>	21
4.	<u>Adesione al SQNBA</u>	21
5.	<u>Requisiti di valutazione</u>	22
6.	<u>Modalità di etichettatura</u>	22
➤	<u>MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)</u>	23
1.	<u>Formazione degli addetti</u>	23
2.	<u>Area infermeria - Trattamento degli animali malati o feriti – Abbattimento degli animali</u>	23
3.	<u>Densità animale</u>	24
4.	<u>Ripari e zona riposo</u>	24
5.	<u>Controllo condizioni microclimatiche</u>	24
6.	<u>Animali sottopeso</u>	24
➤	<u>MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)</u>	25
1.	<u>Dogana danese</u>	25
➤	<u>MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)</u>	25
1.	<u>Consumo del medicinale veterinario</u>	25
2.	<u>Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale</u>	26
3.	<u>Test di sensibilità per l'uso di antibiotici</u>	26



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

➤ PARTE GENERALE

1. Premessa

L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatorie devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.

Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.

La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di *One Health*.

2. Campo di applicazione

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di suini, a partire dai 50 kg di peso vivo e comunque per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita, allevati in modalità Allevamento da ingrasso all'aperto.

3. Definizioni

- **Allevamento da ingrasso all'aperto:** nell'ambito della specie suina s'intende un metodo di allevamento permanente all'aperto in cui i suini vengono allevati prevalentemente all'esterno su superfici di terreno delimitate da recinzioni idonee ad evitare il contatto con suini selvatici, dove i suini dispongono di zone attrezzate per l'abbeverata, l'alimentazione, il riposo.
- **Operatore della produzione primaria:** si intende l'allevatore, come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- **Addetto:** persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi.
- **Stabilimento:** si intende l'allevamento

4. Adesione al SQNBA

L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art.4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:

- assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
- soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacovigilanza e biosicurezza, quando disponibile;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

- soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

La verifica dei prerequisiti effettuata dall'Organismo di certificazione è registrata nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.

La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il proseguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti d'accesso non sono soddisfatti.

5. Requisiti di valutazione

La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare 3 MACROAREE relative a:

- **MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE:** include la presenza di idonee strutture (Area *Struttura*), una consapevole gestione aziendale (Area *Management*) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area *Misure dirette sugli animali - ABMs*).
- **MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA:** si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- **MACROAREA "MV", USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO:** Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.

L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, per ottenere la certificazione deve soddisfare i requisiti di certificazione relativi alle MACROAREE Benessere animale (BA) e Biosicurezza (BS), nonché quelli previsti nella MACROAREA Uso consapevole del medicinale veterinario (MV).

6. Modalità di etichettatura

L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata, a secondo del sistema di allevamento adottato, come: *Allevamento all'aperto*.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

➤ **MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)**

• **AREA MANAGEMENT**

1. Formazione degli addetti

Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. È necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.

Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.

L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.

Formazione degli addetti

Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).

• **AREA STRUTTURA**

2. Area infermeria - Trattamento degli animali malati o feriti – Abbattimento degli animali

L'allevamento deve implementare un efficace sistema per identificare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli. L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza. Si valuta la presenza di area infermeria dedicata, circoscritta, segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta e documentata sulla planimetria aziendale. In caso di abbattimento degli animali si valuta la presenza di una procedura documentata che specifichi le modalità, il personale che esegue le operazioni e la strumentazione utilizzata, compresa la sua manutenzione. L'accesso all'infermeria viene concesso soltanto agli animali la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico; in caso contrario deve rimanere vuota. Si valuta se l'infermeria dispone, ove la condizione clinica lo richieda, di lettiera confortevole, asciutta e pulita (paglia o materiali similari) e/o tappetini (di gomma morbida).

Infermeria

Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda

Abbattimento degli animali

Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

3. Densità animale

Gli animali devono avere a disposizione una superficie libera sufficiente per poter esprimere liberamente le proprie esigenze fisiologiche.

Densità animale: superficie libera

La superficie minima di stabulazione nell'allevamento all'aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m²/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale.

Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte per le differenti categorie di suini sono le seguenti:

- $\geq 0,55$ m²/capo da 51 a 85 kg;
- $\geq 0,65$ m²/capo da 86 a 110 kg;
- ≥ 1 m²/capo oltre 110 kg.

4. Ripari e zona riposo

Gli animali devono avere accesso ad una zona di riposo riparata che sia adeguata a proteggere dalle intemperie, dai rischi per la salute e adeguata alla stagione e alla località.

Zona di riposo riparata

Presenza di ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località, con funzione protettiva dalle condizioni climatiche avverse e/o eventuali rischi ambientali.

I ripari, sia di tipo naturale che artificiale, devono essere facilmente accessibili da tutti gli animali e in grado di proteggere contemporaneamente tutti i suini presenti nello stesso allevamento.

5. Controllo condizioni microclimatiche

Gli animali devono poter avere accesso a ripari in grado di garantire il loro benessere anche in situazioni atmosferiche avverse.

Controllo condizioni microclimatiche

Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d'acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo.

• AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)

6. Animali sottopeso

La valutazione delle condizioni corporee degli animali è uno strumento per monitorarne lo stato di salute e di benessere. Il sottopeso degli animali può avere un'origine multifattoriale e, qualora riscontrato, deve essere indagato in quanto manifestazione di una problematica nascosta e indiretta, quali, per esempio, l'impossibilità di alimentarsi correttamente, la competitività per l'alimento e/o la presenza di patologie.

Il *body Condition Score (BCS)* si misura con una scala di valori da 1 a 5, dove per 1 si intende un animale molto magro (cachettico) e per 5 un animale molto grasso (obeso).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Animali sottopeso

Presenza di un piano di monitoraggio degli animali classificati sottopeso, secondo il *Body Condition Score (BCS)*.

Il numero di animali con $BCS < 2$ deve essere inferiore al 7 % dell'effettivo.

Qualora superi il 4 % è previsto che l'allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive.

Stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell'area infermeria o in un'area separata.

➤ MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)

Il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Transizione ecologica, del 28 giugno 2022, riportante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", stabilisce delle condizioni complete e di elevato livello.

Premesso quanto sopra, si ritiene sufficiente l'integrazione con i requisiti di seguito riportati.

1. Dogana danese

Il concetto di dogana danese è insito in una serie di prassi adottate per effettuare un corretto accesso alla "zona pulita" dell'allevamento in modo da ridurre al minimo il rischio di contatto dalla "zona sporca" dell'allevamento e dall'esterno.

Dogana danese

Sulla base dell'analisi del rischio dello stabilimento, l'Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese e le modalità per la corretta attuazione e mantenimento

Isolamento e quarantena

Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un'area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell'allevamento sia strutturalmente che funzionalmente.

➤ MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)

In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.

1. Consumo del medicinale veterinario

Valori di DDD (*)

Il consumo di antibiotico in allevamento alla fine dell'anno solare (31 dicembre), espresso in DDD (Defined Daily Dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario calcolata per l'anno 2022:

- I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante *disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021* e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Valori di DDD (*)
b) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022.

(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale

Trattamenti antibiotici
L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno.

3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici

Utilizzo di particolari medicinali veterinari
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorochinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici che indichino che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia.
Nel caso in cui siano utilizzati antimicrobici appartenenti alla classe dei Polimixine (Colistina) l'Operatore fornisce evidenza documentata attraverso il monitoraggio sanitario annuale che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro .